



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse



Ai Signori Direttori Generali

S E D E

Ai Signori Provveditori Regionali

L O R O S E D I

Ai Signori Direttori degli Istituti

L O R O S E D I

per il tramite dei Provveditorati

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio I – Affari Generali

S E D E

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

S E D E

Alle R.L.S. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

S E D E

OGGETTO: Art. 22 bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, con legge 18 dicembre 2020, n. 176; art. 13 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149; art. 19 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.

Estensione dei termini del lavoro agile emergenziale.

Per opportuna conoscenza, si comunica che con l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla tutela da adottare in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, prevedendo alcune specificità applicabili esclusivamente nelle c.d. zone rosse.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha abrogato il decreto-legge n. 149/2020, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso, e ha introdotto l'articolo 22-bis, che ha recepito le disposizioni contenute nel citato articolo 13 del decreto-legge n. 149/2020. In particolare, il menzionato articolo 22-bis, comma 1, ha previsto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).

Il comma 3 dell'articolo 22-bis del predetto decreto-legge n. 137/2020 ha previsto, inoltre, che il congedo indennizzato possa essere utilizzato da parte di genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Il congedo può essere fruito anche dai dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Si precisa che per la fruizione del congedo di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legge n. 137/2020, non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.

La presente nota integra le disposizioni già fornite sulla materia in argomento con nota 2 novembre 2020, n. 38911.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Si segnala, infine, che l'art. 19 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha modificato i termini previsti dal comma 1, dell'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, estendendo la possibilità del lavoro agile in fase emergenziale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione e completa diffusione tra il personale dipendente alla presente nota.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi